



TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza

- rilevato che, l'accordo stipulato dalle parti il 30/10/2001 integra, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, una perizia contrattuale.

Invero, la perizia contrattuale si differenzia dall'arbitrato irrituale in quanto viene negozialmente conferito ad un terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva.

La differenza tra le due figure attiene allora unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo detto contrasto eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, e non comporta invece pratiche conseguenze giuridiche.

In entrambi i casi, infatti, l'inquadramento va effettuato nell'ambito del mandato finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi, e la differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell'arbitro o del perito tecnico, restando in un caso e nell'altro la decisione sottratta all'impugnazione per nullità *ex art.* 828 c.p.c. e potendo detta impugnazione essere posta in essere solo sul piano delle invalidità negoziali (cfr. Cass. n. 10705/2007, Cass. n. 13436/2005, Cass. n. 10023/2005, Cass. n. 9996/2004, Cass. n. 12880/2003, Cass. n. 194/2003, Cass. n. 14909/2002, Cass. n. 15360/2000, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 13339/1999, Cass. n. 12155/1999, Cass. 4977/1999, Cass. 4954/1999, Cass. n. 3609/1999, Cass. n. 1680/1999, Cass. 10554/1998, Cass. 1721/1998, Cass. 3791/1995, Cass. n. 9459/1994, Cass. 8075/1994, Cass. 1028/1985, Cass. n. 2195/1984, Cass. 6784/1981, Cass. 699/1981);

- ritenuto che, ciò premesso in linea generale, si osserva che le doglianze mosse da parte convenuta alla perizia contrattuale sono di natura squisitamente tecnica, e come tali non sono idonee per impugnare l'esito della perizia contrattuale. D'altronde, oltre che alla luce dei principi generali così come sopra ricostruiti, detta conclusione si spiega con una ragione di logica coerenza del sistema, posto che, diversamente opinando e ritenendo quindi di potere impugnare l'esito della perizia per il solo fatto di non condividerne le conclusioni, verrebbe posto nel nulla l'impegno precedentemente assunto di accettarne il risultato.

Né può far diversamente opinare il riferimento, operato dalla difesa della convenuta, al *dictum* di Cass. n. 10023/2005.

Detta pronuncia, infatti, si limita a statuire che la perizia contrattuale finalizzata ad indicare il valore di una *res*, per non essere nulla, deve quantificare detto valore in modo

esplicito o quantomeno desumibile da elementi oggettivi. Ciò posto, ritiene il Giudice che, nel caso che qui occupa, l'accertamento peritale è chiarissimo nell'indicare quale sia il valore dei lavori oggetto del capitolato di appalto, posto che, muovendo dal prezzo pattuito dalle parti, indica quale è l'ammontare dei lavori in realtà non eseguiti;

- osservato che, alla luce di quanto sopra, non può essere accolta la domanda di parte convenuta di ampliare l'oggetto del quesito al CTU, ricomprendendovi anche l'ammontare delle opere capitolate, posto che detto ammontare è già stato calcolato dalla perizia contrattuale.

Va quindi convocato il già nominato CTU per il giuramento di rito, sul quesito già formulato con ordinanza resa a verbale d'udienza del 18/5/2010.

P.Q.M.

- rigetta la domanda di modificare il quesito al CTU;
 - fissa per giuramento del CTU l'udienza del 27/12/2010 ore 13,00.
- Si comunichi alle parti ed al già nominato CTU.

Piacenza, 29/10/2010

II CASO.it
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini